SCHEDA AIR ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale"

SEZIONI	<u>CONTENUTI</u>
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate
	Il randagismo è un fenomeno in crescita, una piaga in continuo deterioramento in tutta l'Europa. Ancor più negli ultimi anni, il mutare delle condizioni di convivenza nei contesti urbani e il cambiamento della situazione economica di talune famiglie, hanno determinato un incremento del fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione e del randagismo. Si può parlare di una vera e propria emergenza sociale che necessita di essere opportunatamente contenuta e controllata perché in grado di causare ripercussioni sulla situazione sanitaria regionale, sull'incolumità pubblica e sul bilancio economico della Regione. L'esperienza di questi anni ha fatto maturare la consapevolezza che tale fenomeno deve essere gestito mediante un approccio multidisciplinare che coinvolga vari rami dell'Amministrazione regionale, a causa della molteplicità degli aspetti e dei risvolti etici, economici e sociali che esso determina.
	b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo
	La proposta di legge, che ha come finalità il controllo del fenomeno del randagismo ed il benessere degli animali d'affezione, interviene a modificare la norma vigente in materia (LR 16/2001) sia al fine di adeguarla al contesto normativo nazionale definitosi dalla sua emanazione ad oggi, sia al fine di adottare correttivi adeguati per la risoluzione di alcune criticità applicative emerse nel corso della vigenza. Tali criticità sono riscontrabili prevalentemente nella incompiuta definizione delle competenze e degli obblighi dei vari soggetti tenuti all'osservanza ed all'applicazione della stessa. Ciò ha determinato conflitti, inadempienze e vertenze giudiziarie, vanificandone le finalità.
	c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR
	Tra gli indicatori dell'efficacia del provvedimento normativo vi sono: la diminuzione di cani "vaganti" non padronali, valutata attraverso l'aumento, tra i cani catturati dalle AASSLL, di quelli già identificati rispetto a quelli non identificati; l'aumento delle adozioni nei canili/rifugio dei cani vaganti catturati; la diminuzione delle sanzioni irrogate per il mancato rispetto delle norme in materia di identificazione/registrazione e del benessere degli animali d'affezione.

	d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio
	La proposta è rivolta principalmente a province, comuni, comunità montane, aziende sanitarie locali, veterinari pubblici e liberi professionisti, proprietari o detentori di animali d'affezione, servizi veterinari delle <i>AA.SS.LL</i> , guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del DPR 31 marzo 1979, associazioni per la protezione degli animali, allevatori.
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	Tutti i soggetti pubblici cui il provvedimento è destinato (province comuni, comunità montane e aziende sanitarie locali) sono stati coinvolti nella definizione del testo tramite appositi tavoli tecnici e di confronto organizzati presso le sedi della Regione. In particolare, i soggetti pubblici intervenuti hanno fornito il proprio contributo evidenziando le criticità riscontrate nel periodo di vigenza della norma regionale 16/2001, nonché valutando la congruità della stessa rispetto alle norme nazionali intervenute. Per quanto concerne i soggetti privati, sono state realizzate consultazioni on-line, tramite la pubblicazione del testo del disegno di legge nella sezione "Regione informa" del Portale della Regione Campania (la procedura di consultazione è durata due settimane).
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	Il non intervento, oltre al mancato adeguamento della normativa regionale a quella nazionale sopravvenuta, lascerebbe irrisolti molti dubbi interpretativi in merito alle competenze e agli obblighi dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	Non sono configurabili opzioni alternative all'intervento normativo poiché la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 3, definendo le competenze delle Regioni, prevede espressamente che gli interventi in materia siano adottati con legge regionale.
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti
proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	L'opzione proposta determina vantaggi sia per i cittadini proprietari o detentori di animali d'affezione che, più in generale, per tutti i soggetti pubblici e privati chiamati a dare attuazione agli obblighi ivi previsti. Infatti, l'intervento garantisce:
	 ✓ la rimozione/riduzione delle attuali criticità che impediscono la corretta ed esaustiva applicazione della norma regionale vigente; ✓ il contenimento del fenomeno del randagismo che, oltre a raffigurare un evidente sintomo di degrado sociale, comporta anche conseguenze di natura sanitaria per la potenziale diffusione di patologie infettive ed infestive di cui gli animali vaganti rappresentano frequentemente i vettori attivi e/o passivi; ✓ la semplificazione degli oneri, dei procedimenti e del riparto delle rispettive competenze in capo ai soggetti destinatari del provvedimento (grazie ad esempio allo sviluppo dell'anagrafe on line, all'accreditamento, in aggiunta alle AASSLL, dei veterinari libro professionisti); ✓ l'incremento di misure di protezione animale e di tutela della pubblica incolumità.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La regolamentazione non comporta particolari effetti sulle imprese, fatta eccezione per i gestori dei canili che sono obbligati al rispetto delle caratteristiche strutturali e gestionali che, ad oggi, sono previsti esclusivamente per le sole strutture pubbliche.

Anche per le imprese dedite al commercio degli animali di affezione la proposta prevede con maggiore dettaglio obblighi nella registrazione e tracciabilità degli animali detenuti. Tuttavia, tali obblighi per le imprese comportano notevoli benefici in termini di benessere animale e si rendono necessari per ovviare ai dilaganti fenomeni di maltrattamento.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione

La proposta non comporta oneri informativi e costi amministrativi in quanto le modalità di registrazione degli animali previste dalla stessa tendono a semplificare ed a rendere più agevole l'adempimento, sia per lo sviluppo dell'anagrafe on line, sia per l'accreditamento, in aggiunta alle AASSLL, dei veterinari libro professionisti.

Solo per le imprese dedite al commercio la proposta prevede adempimenti aggiuntivi quali la preregistrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati regionale anagrafe canina e felina on line, ma si tratta anche in questo caso di norma a tutela del benessere e a garanzia della tracciabilità degli animali commercializzati, solitamente di giovanissima età.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, in quanto:

- ✓ non limita il numero o la tipologia dei fornitori del servizio (gestione canili, commercio animali d'affezione), ma rende omogenei i requisiti per erogarlo tra pubblico e privato, adeguandoli a standard nazionali, e conferisce trasparenza alla tracciabilità degli animali;
- ✓ non riduce le possibilità competitive dei fornitori ai quali richiede le medesime condizioni per tutti;
- ✓ non riduce gli incentivi a competere;
- ✓ fornisce chiarezza per lo sviluppo di forme di imprenditorialità, anche giovanile, nel settore specifico.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare sia la Giunta

Regionale sia le strutture amministrative competenti, nonché i Comuni per le attività di loro competenza, i servizi veterinari delle AASSL e i proprietari e detentori di animali d'affezione.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Per garantire trasparenza, pubblicità degli interventi e per sensibilizzare i cittadini, la proposta prevede che:

- √ i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina;
- √ è istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento;
- ✓ la Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti. In particolare la proposta prevede che:

- ciascuna associazione iscritta all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali presenta entro il 31 marzo alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno precedente in collaborazione con il servizio veterinario della ASL. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale;
- 2. la Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati;
- 3. i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, fra le altre cose, a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
- 4. per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del DPR 31 marzo 1979;

d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato ma all'art. 21 è stata introdotta una clausola valutativa che prevede che

	la Giunta regionale renda conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione trasmettendo una relazione triennale.	
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	L'intervento normativo non recepisce specifiche norme europee. La tutela degli animali d'affezione nei Paesi membri infatti, non è una materia regolamentata dalla UE. L'unico testo a cui è possibile fare riferimento è la Convenzione Europea per gli animali d'affezione del 1987 ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno".	